

TI_GERICHTE 52.2015.26 vom 20. September 2016

TI Tribunale d'appello, 2016-09-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2015.26

FR: TI_GERICHTE 52.2015.26 du 20 septembre 2016

IT: TI_GERICHTE 52.2015.26 del 20 settembre 2016

Regeste

Decisione confermativa. Riesame

Erwägungen

E. 25

cpv. 1 LPAmM); le prove sollecitate dall'insorgente, nella misura in cui non sono già agli atti, non appaiono atte a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio; che oggetto del contendere è la decisione con cui il Governo ha dichiarato irricevibile il gravame interposto dal ricorrente contro la decisione 10 settembre 2014 dell'esecutivo comunale; che l'insorgente, trascurando l'obbligo di motivazione (art. 70 cpv. 1 LPAmM), non si confronta invero, se non in maniera del tutto generica, con i motivi alla base di tale giudizio; da questo profilo, il suo ricorso suscita più di un dubbio in punto alla sua ricevibilità; che non occorre comunque soffermarsi su tale aspetto, ritenuto che l'impugnativa deve comunque essere respinta; che, infatti, la risoluzione 10 settembre 2014 dedotta dinanzi al Governo non era impugnabile già perché si limitava a confermare, non tanto il provvedimento del 28 dicembre 2012, ma le decisioni di tenore identico del 24 giugno e 16 luglio 2014 (con cui il municipio si era rifiutato di riesaminare tale provvedimento; cfr. anche infra); che di principio non è in effetti possibile ricorrere contro un provvedimento meramente confermativo di una precedente risoluzione, eccedendo che la prima decisione non era conforme al diritto; resta riservato il caso - qui non dato - in cui il provvedimento posteriore comporti un ulteriore aggravio (cfr. DTF 118 la 209 consid. 2b e rif. ivi citati; RDAT I-1995 n. 9; Thomas Merkli/ Arthur Aeschlimann/Ruth Herzog , Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna 1997, ad art. 49 n. 18; Marco Borghi/Guido Corti , Compendio di procedura amministrativa, Lugano 1997, ad art. 34 LPAmM n. 5c); che già da questo profilo, nell'esito, il giudizio impugnato deve essere tutelato, siccome immune da violazioni di diritto; che l'impugnativa non avrebbe avuto miglior esito neppure se si fosse rivolta contro la decisione municipale 24 giugno 2014 - ancorché sprovvista dell'indicazione dei rimedi di diritto; che è ben vero che, giusta l'art. 46 LPAmM, ogni decisione deve essere motivata per iscritto e deve indicare il rimedio giuridico (cpv. 1), ritenuto che l'indicazione del rimedio deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l'autorità competente e il termine per interporlo (cpv. 2); che, se tale istruzione è inesatta, incompleta o addirittura mancante, il ricorrente ha per principio il diritto di prevalersene secondo le regole della buona fede; in questi casi, la notificazione va considerata difettosa e, in quanto tale, non può cagionare alle parti alcun pregiudizio (art. 20 LPAmM; cfr. Messaggio n. 6645 del 23 maggio 2012 concernente la revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, pag. 12 seg.); che l'insorgente deve tuttavia dar prova della diligenza processuale esigibile nelle circostanze concrete: non può prevalersi della protezione della buona fede quando

l'inesattezza nell'indicazione gli era nota o, comunque, risultava facilmente riconoscibile in ragione di elementi non solo oggettivi, ma anche soggettivi, segnatamente quando il difetto poteva essere immediatamente rilevato dalla parte o dal suo patrocinatore con la semplice consultazione dei testi di legge, senza ricorrere alla consultazione della giurisprudenza e della dottrina (cfr. DTF 135 III 374 consid. 1.2.2.1 con rinvii; 134 I 199 consid. 1.3.1; STF 1C_248/2015 del 2 luglio 2015 consid. 2.3; cfr. pure Borghi/Corti, op. cit., ad art. 26 LPamm n. 5a); che in concreto, il patrocinatore dell'insorgente, ricevuta la risoluzione 24 giugno 2014, ha subito notato che essa era sprovvista dell'indicazione delle vie legali; non condividendone il contenuto, avrebbe pertanto dovuto impugnarla direttamente, senza limitarsi a richiedere ripetutamente al municipio l'emanazione di una formale decisione munita dell'indicazione mancante, procrastinando inutilmente l'inoltro del gravame; che la semplice consultazione dei testi di legge avrebbe permesso al legale di rendersi conto che la risoluzione andava impugnata davanti al Governo (art. 21 cpv. 1 LE), entro 30 giorni (art. 68 cpv. 1 LPamm); che ad identica conclusione sarebbe peraltro pervenuto consultando la legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2), impropriamente evocata dal municipio (con il provvedimento successivo), che dichiara impugnabili dinnanzi al Consiglio di Stato tutte le risoluzioni rese dagli organi comunali (cfr. art. 208 cpv. 1 LOC), nel termine di 30 giorni (cfr. art. 213 cpv. 2 LOC); che da ciò discende che il gravame interposto dinanzi al Consiglio di Stato soltanto il 3 ottobre 2014 - anche se fosse stato indirizzato contro la decisione 24 giugno 2014 - sarebbe stato irrimediabilmente tardivo, e pertanto irricevibile, così come essenzialmente concluso dalla precedente istanza; che, a titolo del tutto abbondanziale, va ricordato che contro un provvedimento del municipio che si rifiuta di dar seguito ad un'istanza di riesame di una sua precedente decisione, cresciuta in giudicato, il richiedente non dispone di nuove facoltà di ricorso nel merito, ma può semplicemente far valere che la sussistenza dei requisiti del riesame è stata a torto negata (cfr. DTF 113 Ia 146 consid. 3c; 109 Ib 246 consid. 4a; cfr. anche STA 52.2010.91 del 13 agosto 2010 consid. 2.3; 52.2007.138 del 4 agosto 2011 consid. 5.1); che un riesame sulla base dell'art. 29 Cost può infatti essere preteso unicamente se le circostanze di fatto o di diritto si sono modificate in modo importante dopo la prima decisione o se l'interessato invoca fatti o mezzi di prova rilevanti che non conosceva o dei quali non poteva o non aveva ragioni di prevalersi a quel momento (cfr. DTF 138 I 61 consid. 4.3; 136 II 177 consid. 2.1; René Wiederkehr/Paul Richli, *Praxis des allgemeinen Verwaltungsrechts*, Band I, Berna 2012, n. 2649 e rimandi); requisiti, questi, la cui esistenza non può tuttavia essere ammessa con troppa facilità, ritenuto che tale istituto non può servire a rimettere in discussione a piacimento decisioni già cresciute in giudicato (cfr. DTF 136 II 177 consid. 2.1; 120 Ib 42 consid. 2b); che al di là del fatto che, nel caso concreto, l'insorgente ha impugnato solo la decisione del 10 settembre 2014 - e non, come detto, quella del 24 giugno 2014 con cui il municipio si era rifiutato in primis di procedere ad un riesame - dinnanzi al Governo il ricorrente non si è minimamente confrontato con gli aspetti appena evocati; non ha spiegato per quale motivo l'esecutivo comunale avrebbe a torto negato la sussistenza dei requisiti per procedere ad un riesame della risoluzione 28 dicembre 2012, cresciuta in giudicato, circoscrivendo la sua impugnativa a considerazioni di merito, come tali inammissibili; che, peraltro, nella misura in cui dagli atti non risulta essere intervenuto alcun notevole mutamento delle circostanze dall'emanazione di quest'ultima decisione - in particolare delle disposizioni di diritto comunale (art. 46 NAPR) su cui si è fondata - non è dato di vedere perché il municipio avrebbe dovuto reconsiderarla; che la disciplina federale sulle residenze secondarie richiamata dal ricorrente non ha in effetti paralizzato le

limitazioni d'uso previste dal diritto cantonale o comunale - tuttora applicabili (cfr. art. 11 cpv. 1 legge federale sulle abitazioni secondarie del 20 marzo 2015; LASEc; RS 702; cfr. anche art. 3 cpv. 1 della previgente ordinanza sulle abitazioni secondarie del 22 agosto 2012, RU 2012 4583, abrogata dal 1° gennaio 2016); limitazioni alle quali non è dato di vedere come il ricorrente - che ha trasformato il suo appartamento in abitazione primaria da oltre 10 anni, eleggendovi il proprio domicilio - possa sfuggire: per principio, non è infatti possibile invocare la tutela delle situazioni acquisite per un uso (residenza secondaria) da tempo cessato (cfr. Konrad Willi, Die Besitzstandsgarantie für vorschriftswidrige Bauten und Anlagen innerhalb der Bauzonen, Zurigo 2003, pag. 21); che ad ogni modo, per i motivi di cui si è già detto sopra, immune da violazioni di diritto è la decisione dell'Esecutivo cantonale che ha dichiarato irricevibile l'impugnativa interposta dal ricorrente avverso la risoluzione 10 settembre 2014; che, di conseguenza, l'impugnativa presentata a questa Corte deve essere respinta; che la tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAm). Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico del ricorrente, al quale va restituito l'importo di fr. 300.- versato in eccesso a titolo di anticipo delle presunte spese processuali. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo II
vicepresidente
La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.